



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 634
Spedito il 7/4/2011

All'On.le MINISTRO
S E D E

Oggetto: mozione su nomina, da parte del Consiglio Universitario Nazionale, di professori universitari in materie giuridiche, nei Consigli giudiziari, ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25.

Adunanza del 06.04.2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

In relazione alla competenza, che gli è attribuita dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 a nominare, quali membri (effettivi e supplenti) dei Consigli giudiziari, professori universitari in materie giuridiche, “su indicazione dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto” della Corte d’Appello presso la quale gli stessi Consigli sono istituiti,

nel silenzio della legge, che nulla prescrive in merito a ulteriori requisiti o criteri che debbano presiedere alla nomina e, dunque, alla scelta, quali membri dei Consigli giudiziari, dei “professori universitari in materie giuridiche”, da parte di questo Consesso,

ritiene di dover operare perché le nomine “dei professori universitari in materie giuridiche”, la cui presenza nei Consigli giudiziari deve immaginarsi funzionale all’acquisizione non solo di specifiche competenze professionali ma anche, e principalmente, di garanzie di imparzialità, neutralità, autonomia di giudizio, quali sono assicurate da soggetti estranei al sistema giudiziario, non introducano alcun interesse confliggente con quella che, per quanto detto, si deve ritenere la *ratio* della loro partecipazione a questi Consigli.

Ricordando che i Consigli giudiziari, organi di autogoverno distrettuale della magistratura, svolgono attività consultiva nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, con il quale si trovano in rapporto di subordinazione funzionale, e a questo fine redigono pareri relativamente alla progressione in carriera dei magistrati, al cambio di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale degli stessi, reputa opportuno:

- a) che i “professori universitari in materie giuridiche”, da nominarsi nei Consigli giudiziari, non esercitino attività forensi, in forma né individuale né associata né societaria, anche a

prescindere dal dato formale della loro iscrizione all'albo, e che non esercitino, altresì, altre attività stragiudiziali che presuppongano rapporti con gli uffici giudiziari nonchè nomine o incarichi da parte di essi (come, esemplificativamente, in procedure fallimentari o arbitrali)

- b) i “professori universitari in materie giuridiche”, da nominarsi nei Consigli giudiziari, non siano legati da vincoli di parentela o affinità, sino al quarto grado, né di convivenza con magistrati che siano in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto.

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

Agli Ill. mi Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza di procedere alla segnalazione a questo Consesso dei soli “professori universitari in materie giuridiche” che non si trovino in alcuna delle situazioni indicate alle lett. a) e b).

Agli Ill.mi Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza e alle Corti d'Appello, per conoscenza e per competenza, di definire, altresì, il procedimento per la sostituzione degli eventuali professori dimissionari, proponendo, in proposito, che le dimissioni siano presentate all'Organo di appartenenza e da questi segnalate a questo Consesso designante, così da consentire l'immediata e certa adozione dei conseguenti provvedimenti.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)